

**498. Regio decreto 20 aprile 1913 n. 377, concernente la protezione della proprietà intellettuale ed industriale in Libia.**

*Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1913, n. 377, ed in GU 8 maggio 1913 n. 107. È entrato in vigore il 23 maggio 1913.*

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia  
Visto il regio decreto 5 novembre 1901, n. 1247, convertito in legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 giugno 1912, n. 749, e il regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le colonie, d'accordo con il Ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

**Articolo unico.** Fino a che non siano promulgate per la Libia leggi speciali sui diritti di autore, sulle privative industriali, sui disegni e modelli di fabbrica e sui marchi di fabbrica e commercio, saranno protetti in Libia con l'applicazione delle leggi vigenti in Italia:

a) le opere originariamente pubblicate in Italia ed ivi riservate per i diritti di autore;

b) le invenzioni industriali e i modelli e disegni per i quali siasi ottenuto attestato di privativa nel Regno, se la privativa appartiene a cittadini italiani;

c) i marchi di fabbrica o di commercio per i quali siasi ottenuto attestato di trascrizione nel Regno.